



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 952 / 2025 SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot.corr.: 17/25 - 14/1- 33 (5372)

OGGETTO: determinazione dirigenziale n. 3356 del 20.11.2024. Modifica dell'articolo 5) dello schema di convenzione tra il Comune di Trieste e l'Ente Gestore accreditato per l'erogazione di prestazioni educative e socio assistenziali residenziali e/o semiresidenziali e a ciclo diurno per bambini e ragazzi minori di età e per genitori.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Richiamate:

la determinazione dirigenziale n. 3356 del 20.11.2024 (esecutiva in data 26.11.2024) con la quale, per le motivazioni in essa esplicitate, è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Trieste e gli Enti Gestori accreditati, iscritti all'*Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno, domiciliari e didattico-educativi per bambini e ragazzi minori di età e per genitori*, allegato parte integrante e sostanziale del medesimo atto, per l'erogazione di prestazioni educative e socio assistenziali residenziali e semiresidenziali e a ciclo diurno in favore di bambini e ragazzi minori di età e per genitori;

le determinazioni n. 4636 del 12.12.2024 e n. 360 del 31.01.2025 con le quali è stato da ultimo approvato l'elenco aggiornato (Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno, domiciliari e didattico-educativi per bambini e ragazzi minori di età e per genitori) suddiviso per tipologia di intervento educativo residenziale, semiresidenziale e a ciclo diurno, domiciliare e didattico-educativo, disciplinate dalle Linee Guida (approvate con delibera giuntale n. 588/2023), con indicazione delle rette/costi educativi a valere per l'anno 2025;

la determinazione n. 269 del 27.01.2025 (esecutiva nella medesima data) con la quale, per le motivazioni in essa riportate, è stata apportata e approvata la modifica del primo paragrafo dell'articolo 3) - Durata della convenzione - dello schema di convenzione di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 3356/2024;

preso atto che:

l'articolo 5) "Obblighi dell'Ente Gestore" del suddetto testo di convenzione stabilisce, altresì, quanto segue:

"L'Ente Gestore è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. In particolare è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone e alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

Nello specifico è fatto obbligo all'Ente Gestore di fornire copia al Comune delle seguenti polizze assicurative aggiornate con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio:

- polizza responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, riferita specificatamente al servizio di cui alla presente convenzione, con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a terzi, dai minori accolti. I minori accolti devono intendersi terzi tra loro;

- polizza responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.); la copertura contro i rischi derivante dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Ente Gestore;

- polizza cumulativa contro gli infortuni a beneficio dei minori ospitati in caso di morte, invalidità permanente e rimborso delle spese mediche da infortunio. La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente e il rimborso delle spese mediche da infortunio deve essere corrisposto senza l'applicazione di alcuna franchigia.

L'Ente Gestore provvederà a fornire copia di tali polizze alla Direzione del Servizio sociale del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, all'atto dell'adesione alla convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio di cui alla presente convenzione. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di polizze assicurative R.C. già attivate, aventi le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che le polizze in questione coprono anche le attività svolte per conto del Comune di Trieste precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00."

atteso che:

i sopra riportati capoversi dell'articolo 5) prevedono per le diverse coperture assicurative richieste un massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00;

si valuta opportuno, in ragione di una maggiore semplificazione e chiarezza del testo, riformulare i capoversi sopra richiamati dell'articolo 5) prevedendo solo per la polizza responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) un massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00;

ritenuto per quanto sopra premesso di:

modificare i paragrafi sopra richiamati dell'articolo 5) - Obblighi dell'Ente Gestore - dello schema di convenzione, come segue:

“L'Ente Gestore è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. In particolare è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone e alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

Nello specifico è fatto obbligo all'Ente Gestore di fornire copia al Comune di Trieste delle seguenti polizze assicurative:

- polizza responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, riferita specificamente al servizio di cui alla presente convenzione, con massimale di copertura per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00, con un numero di sinistri illimitato, validità non inferiore alla durata del servizio e con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a terzi dai minori accolti. I minori accolti debbono espressamente intendersi terzi tra loro;

- polizza responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.); la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'affidatario del servizio;

- polizza cumulativa contro gli infortuni a beneficio dei minori ospiti in caso di morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche da infortunio. La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente e il rimborso delle spese mediche da infortunio deve essere corrisposto senza l'applicazione di alcuna franchigia.”

L'Ente Gestore provvederà a fornire copia di tali polizze alla Direzione del Servizio sociale del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali all'atto dell'adesione alla convenzione. L'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di polizza assicurativa R.C.T. già attivata, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività svolte per conto del Comune di Trieste precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00.”

approvare la modifica apportata all'articolo 5) restando ferme tutte le altre disposizioni convenzionali non oggetto di modifica, comprese quelle del medesimo articolo;

attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 7 D.P.R. 62/2013;

espresso il parere di cui all'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

per i motivi esplicitati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di riformulare i capoversi dell'articolo 5) - Obblighi dell'Ente Gestore - dello schema di convenzione, approvato con determinazione dirigenziale n. 3356/2024,

come segue:

“L’Ente Gestore è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. In particolare è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone e alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità’.

Nello specifico è fatto obbligo all'Ente Gestore di fornire copia al Comune di Trieste delle seguenti polizze assicurative:

- polizza responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, riferita specificamente al servizio di cui alla presente convenzione, con massimale di copertura per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00, con un numero di sinistri illimitato, validità non inferiore alla durata del servizio e con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a terzi dai minori accolti. I minori accolti debbono espressamente intendersi terzi tra loro;

- polizza responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.); la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’affidatario del servizio;

- polizza cumulativa contro gli infortuni a beneficio dei minori ospiti in caso di morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche da infortunio. La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente e il rimborso delle spese mediche da infortunio deve essere corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia.”

L'Ente Gestore provvederà a fornire copia di tali polizze alla Direzione del Servizio sociale del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali all'atto dell'adesione alla convenzione. L'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di polizza assicurativa R.C.T. già attivata, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività svolte per conto del Comune di Trieste precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00."

2) di approvare la modifica di cui al punto 1) restando ferme tutte le altre disposizioni convenzionali non oggetto di modifica, comprese quelle del medesimo articolo 5);

3) di trasmettere il presente atto al Servizio contratti per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

dott. Stefano Chicco

_____, _____

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio dott. Stefano Chicco		E-mail: direzione.sociale@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Rocco P.O. Gestione Attività Amministrativa Minori Famiglia Accoglienza	Tel: 0406754973	E-mail: donatella.rocco@comune.trieste.it	
Addetta alla trattazione della pratica: dott.ssa Maria Pia Coletti - funzionario direttivo amministrativo	Tel: 0406754219	E-mail: maria.pia.coletti@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO CHICCO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 14/03/2025 12:39:58